



COMUNE di SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA: 09/06/2021 NUMERO: 80

OGGETTO: CORPO POLIZIA LOCALE - AGGIORNAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE DOVUTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E DI CUSTODIA DEI VEICOLI IN BASE AL CODICE DELLA STRADA - RICONFERMA DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di giugno alle ore 12:41, in Savona, con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA	Presente
ARECCO MASSIMO *	Presente
MONTALDO SILVANO *	Presente
SANTI PIETRO	Presente
ZUNATO MARIA *	Presente
SCARAMUZZA MAURIZIO	Presente
LEVRERO ROBERTO *	Presente
ROMAGNOLI ILEANA	Presente
RODINO DORIANA	Assente
SOTGIU ANDREA	Presente

* Presenti in Sala Giunta. Il Sindaco ed i restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: RODINO DORIANA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - AGGIORNAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE DOVUTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E DI CUSTODIA DEI VEICOLI IN BASE AL CODICE DELLA STRADA - RICONFERMA DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2021.

Il Vice Sindaco

Richiamata la precedente deliberazione n. 169 del 9 ottobre 2018 avente ad oggetto: “Corpo Polizia Locale – Rideterminazione delle tariffe dovute al concessionario del servizio di rimozione e di custodia dei veicoli in base al codice della strada – aggiornamento Istat e riconferma direttive per l'applicazione delle tariffe - anno 2019”;

Visto il D.M. 4 settembre 1998 n. 401, regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione ed in particolare l'ultimo periodo dell'articolo 3, il quale prevede che le tariffe devono essere aggiornate annualmente in misura non superiore all'intera variazione accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente;

Valutato che appare necessario ad oggi procedere all'adeguamento tariffario secondo i dettami ed i criteri di tale Decreto, nonché in ragione delle intervenute variazioni dell'indice dei prezzi al consumo nella misura accertata dall'Istat;

Precisato che l'indice generale di cui sopra per il periodo dal dicembre 2017 al dicembre 2020 riporta la variazione complessiva percentuale +1,012;

Ritenuto di dover applicare l'aggiornamento nella misura non superiore alla predetta variazioni dell'indice ovvero al 1,012% con arrotondamento all'euro per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a € 0,50 e per difetto, se inferiore a detto limite come da nota del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica n. 19230 del 3/3/2009;

Ravvisata l'opportunità di riconfermare le direttive in materia circa all'applicazione delle tariffe in parola, in quanto ai sensi dell'articolo 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, è prevista l'immediata restituzione del veicolo, soggetto alla sanzione accessoria della rimozione, nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione stessa, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione, senza tuttavia indicare quando possa concretizzarsi detta fattispecie dell'intervento, nonché quella delle operazioni connesse al carico del veicolo, la cui voce è espressamente indicata dall'articolo 1 del citato Decreto Ministeriale n. 401 del 1998;

Considerata quindi la necessità di procedere alla modifica delle tariffe fino ad oggi praticate, tenuto conto che gli aumenti rientrano comunque nei limiti dei criteri previsti dal più volte citato D.M. 4/9/1998 n. 401, mentre per quanto riguarda le tariffe di deposito queste non sono soggette alle indicazioni del citato decreto, e pertanto, non verranno modificate, giacché le stesse, messe a confronto con i valori applicati a livello nazionale da Aci, Confartigianato Autoriparazioni-Soccorritori Stradali ed Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli, sono risultate in linea e sufficientemente equilibrate con queste ultime;

Considerato inoltre, che il predetto diritto di custodia dovuto al gestore del servizio e relativo alla frazione di giorno è da intendersi decorse almeno sei ore di custodia continuativa dall'ora dell'avvenuta rimozione, come indicata nel verbale redatto dal personale della Polizia Locale, per i giorni feriali ed almeno un'ora per i giorni festivi;

Considerato infine, che tutte le tariffe, elencate nella tabella sub "A" di cui alla presente deliberazione, sono da considerarsi iva compresa nella misura di legge e con decorrenza dall'esecutività del presente provvedimento;

Dato atto che l'adeguamento tariffario è conseguenza di mero adeguamento Istat in virtù del succitato Decreto Ministeriale n. 401/1998;

Visti gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che determinano rispettivamente gli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale;

Visto l'articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamato:

- il D.M. 4 settembre 1998 n. 401;
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica n. 19230 del 3 marzo 2009;
- il Codice della Strada;
- il Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di adottare, per i motivi meglio espressi in premessa, le nuove tariffe per il servizio di rimozione e per il servizio di custodia dei veicoli rimossi così come riportate nella tabella allegata sub "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le tariffe, così come aggiornate con il presente provvedimento, saranno applicate a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione e sono da considerarsi iva compresa nella misura di legge;

3. di dare atto, altresì, che le tariffe per il servizio di rimozione saranno soggette ad aggio a favore del Comune di Savona, nelle misure stabilite come da procedure di gara per l'assegnazione del servizio in concessione, con conseguente onere a carico del concessionario a seguito di

consolidate procedure di affidamento ad evidenza pubblica, mentre le tariffe di custodia saranno interamente a favore del concessionario affidatario;

4. di stabilire le seguenti direttive per l'applicazione delle tariffe in parola, confermando sostanzialmente le precedenti, nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione:

a) l'importo relativo il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica deve essere corrisposto qualora il carro-attrezzi sia fisicamente presente nel luogo della rimozione o sopraggiunga immediatamente dopo l'arrivo del trasgressore/trasgreditrice;

b) l'importo relativo alle operazioni di carico e scarico del veicolo deve essere corrisposto qualora il veicolo soggetto alla rimozione sia stato almeno agganciato o, nel caso di veicolo non soggetto a tale fattispecie, almeno caricato, con ciò intendendosi il posizionamento sul carro-attrezzi o il posizionamento per il traino;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di provvedere in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Vicesindaco;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Sindaco
Avv.
CAPRIOGLIO ILARIA

Il Segretario Generale
Dott.ssa
BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente (ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE
allegato "A" alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

SERVIZIO DIURNO FERIALE		
	VEICOLI SINO A 1,5 T.	VEICOLI SUPERIORI A 1,5 T. E SINO A 3,5 T.
DIRITTO DI CHIAMATA	€ 18,00	€ 23,00
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO VEICOLO	€ 27,00	€ 46,00
INDENNITA' CHILOMETRICA	€ 44,00	€ 50,00

SERVIZIO NOTTURNO (HH 22 – 06) O FESTIVO (H 24)		
	VEICOLI SINO A 1,5 T.	VEICOLI SUPERIORI A 1,5 T. E SINO A 3,5 T.
DIRITTO DI CHIAMATA	€ 24,00	€ 29,00
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO VEICOLO	€ 36,00	€ 60,00
INDENNITA' CHILOMETRICA	€ 56,00	€ 65,00

Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe relative ai veicoli superiori a 1,5 t. e sino a 3,5 t. aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

L'operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli ed il loro convogliamento al deposito deve prevedere che il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica debbano essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi, mentre la tariffa riguardante le operazioni connesse al carico e scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA
(al giorno o frazione di giorno come indicato nella deliberazione sopra citata)

VELOCIPEDI	€ 3,00
AUTOVEICOLI , RIMORCHI,	€ 8,00
MOTOVEICOLI, CICLOMOTORI	€ 6,00
AUTOCARRI	€ 16,00

Tutte le tariffe si intendono iva compresa nella misura di legge.



COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3039/2021 del SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE ad oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - AGGIORNAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE DOVUTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E DI CUSTODIA DEI VEICOLI IN BASE AL CODICE DELLA STRADA - RICONFERMA DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2021. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Savona, 04/06/2021

**IL DIRIGENTE
(ALOI IGOR)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3039/2021 ad oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - AGGIORNAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE DOVUTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E DI CUSTODIA DEI VEICOLI IN BASE AL CODICE DELLA STRADA - RICONFERMA DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2021. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile.

Savona, 07/06/2021

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO
(NATTA ALESSANDRO)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di SAVONA

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla proposta n. 3039/2021 ad oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - AGGIORNAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE DOVUTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E DI CUSTODIA DEI VEICOLI IN BASE AL CODICE DELLA STRADA - RICONFERMA DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2021. il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:

NULLA DA OSSERVARE

Savona, 07/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(BACCIU LUCIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di SAVONA

Dichiarazione di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 80 del 09/06/2021

Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - AGGIORNAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE DOVUTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E DI CUSTODIA DEI VEICOLI IN BASE AL CODICE DELLA STRADA - RICONFERMA DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2021. .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Savona, 21/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCIU LUCIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di SAVONA

Servizio Organi Istituzionali controlli, trasparenza e legalità Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 80 del 09/06/2021

Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - AGGIORNAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE DOVUTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E DI CUSTODIA DEI VEICOLI IN BASE AL CODICE DELLA STRADA - RICONFERMA DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2021. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 10/06/2021 al 25/06/2021

Savona, li, 28/06/2021

(BACCIU LUCIA)

Sottoscrizione con firma digitale ai sensi art. 21 del D.Lgs
n.82/2005 e s.m.i.)